



*Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Lucio Loiero  
Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale  
DG Unione Europea - Ufficio XI  
cites@pec.mise.gov.it

Gen. B. Massimiliano Conti  
Raggruppamento Carabinieri CITES  
frm43926@pec.carabinieri.it

Gen. B. Giuseppe Arbore  
Guardia di Finanza  
Comando Generale - III Reparto  
rm0010345p@pec.gdf.it

Gen. B. Massimiliano Conti  
Presidente della Commissione scientifica CITES  
pnm-comcites@pec.mite.gov.it

Dott. Andrea Maria Zucchini  
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Direzione centrale Dogane  
dir.dogane@pec.adm.gov.it

Associazioni di categoria  
Indirizzi in allegato

Oggetto: Pubblicazione del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 135 di attuazione del Reg. (UE) n. 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Con la presente si richiama l'attenzione di codeste Amministrazioni ed Associazioni sull'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/9/2022, del Decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 27 settembre p.v., contiene importanti innovazioni alla disciplina della detenzione, del commercio e dell'allevamento di specie selvatiche ed esotiche ed alla detenzione di specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica o per la biodiversità.

Si evidenziano, di seguito, le disposizioni aventi le maggiori ricadute rispetto alle specie tutelate dalla Convenzione CITES e dal Reg. (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

ID Utente: 01866	Ufficio: PNM_03	Ufficio: PNM_MITE
ID Documento: PNM_03-1986_2022-0299	Data: 26/09/2022	Data: 27/09/2022
Data stesura: 26/09/2022		
27/09/2022		

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

L'articolo 3 riporta divieti, di nuova introduzione, di importazione, detenzione, commercio e riproduzione di animali vivi e loro ibridi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale.

Come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) e c), per specie selvatiche ed esotiche si intendono le specie che non appartengono alla fauna originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo.

Per gli esemplari di specie CITES, tali divieti si applicano a quelli di origine selvatica (codice fonte "W") e sconosciuta (codice fonte "U").

Tali divieti non si applicano alle strutture elencate nel secondo comma dell'articolo 3.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo stabiliscono due eccezioni, limitate nel tempo, ai divieti dell'art. 3; in particolare:

- gli animali acquisiti a qualsiasi titolo entro il 27/09/2023 in conformità alla normativa vigente possono essere detenuti fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere (art. 6);
- la commercializzazione di animali acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro la data di entrata in vigore del decreto in oggetto è consentita fino al 27/09/2023 (art. 7).

L'articolo 4 stabilisce i divieti di detenzione di specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica o per la biodiversità, in parte già presenti nella legge 7 febbraio 1992, n. 150, includendo altre classi oltre a quelle di mammiferi e rettili. Un'altra differenza di rilievo rispetto alla disciplina previgente è rappresentata dal fatto che i circhi non rientrano più tra le strutture autorizzabili alla detenzione di tali specie. L'articolo 6 della citata legge 150/92 è abrogato.

Per effetto della norma transitoria prevista all'art. 17, comma 3, fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato dall'articolo 4, le specie pericolose alle quali si applicano i divieti sono quelle elencate nell'Allegato A del DM 19 aprile 1996.

I detentori delle specie pericolose che saranno incluse nel decreto da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 2 dovranno farne denuncia all'amministrazione indicata nell'art. 6, commi 2 e 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto. Dall'obbligo di denuncia sono escluse le specie già elencate nell'Allegato A del DM 19 aprile 1996 la cui detenzione, se non conforme alle disposizioni vigenti, è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 14, comma 3.

L'articolo 11 riguarda la vendita di animali e dispone l'obbligo di includere l'identificativo dell'animale (o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge) nell'annuncio di vendita/cessione o di renderlo disponibile su richiesta delle autorità competenti. Inoltre, al fine di ridurre il rischio di malattie infettive e tutelare il benessere degli animali, viene prevista la necessità di certificato medico veterinario per gli animali oggetto di cessione.

Il citato articolo 17 reca una modifica all'art 5-bis, comma 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia di detenzione di esemplari di specie incluse nell'Allegato A del Reg.(CE) n. 338/97 solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES e disciplinato dal DM Ambiente 23 marzo 1994.

Lo stesso articolo, modificando i commi 755 e 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha eliminato l'obbligo di lasciare in custodia giudiziaria ai proprietari gli animali sequestrati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 prevedendo la possibilità di destinarli al centro nazionale di accoglienza istituito presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Gli oneri di custodia sono posti a carico dei proprietari.

Sempre in tema di custodia degli animali, l'articolo 13, elenca le strutture alle quali possono essere affidati gli animali oggetto di sequestro penale o amministrativo.

Si prega quanti in indirizzo di prendere visione della presente e di darne massima diffusione.

Dr. Oliviero Montanaro  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)